



TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE

VERBALE DI UDIENZA

CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Il giorno 1.12.2021, innanzi al Giudice dott. Paolo Criscuoli, viene chiamata la causa R.G. n. 17312 dell'anno 2018.

Sono presenti l'avv. Repici per gli attori e l'avv. Tarantino per il convenuto i quali discutono e si riportano ai rispettivi atti di costituzione e note conclusive.

IL GIUDICE

Si ritira in camera di consiglio per provvedere.

Il Giudice

dr. Paolo Criscuoli

RIAPERTO IL VERBALE ALLE ORE 16.00 SI PROVVEDE COME DI SEGUITO:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Criscuoli, all'udienza del 1/12/2021, ha pronunciato, dopo la camera di consiglio, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 17312 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA



Agostino Vincenzo, cf GSTVCN37C23C051S, Augusta Giacomina Schiera, c.f. SCHGTG39A57G273V, Salvatore Agostino, c.f. GSTSVT60C16G273Z, Annunziata Agostino, c.f. GSTNNZ65H49G273K, e Flora Agostino, c.f. GSTFLR71M46G273X, tutti elettivamente domiciliati in Palermo, P.za P.pe di Camporeale n. 64, presso lo studio dell'Avv. Repici Fabio che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione;

– attori –

CONTRO

PAOLILLI GUIDO, cf PLLGDU42B26H007A, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Mariani del Foro di Pescara, elettivamente domiciliato in Palermo, alla Via Ferrara nr. 8, presso lo studio dell'Avv. Simona Tarantino, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta (pec: avvrobertomariani@cnfpec.it; simona.tarantino@aigapalermo.legalmail.it);

– convenuto –

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato Vincenzo Agostino, Augusta Giacomina Schiera, Agostino Salvatore, Agostino Annunziata e Flora Agostino convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo Guido Paolilli chiedendone la condanna al risarcimento per danno, ex artt.2043-2059 cc, per la distruzione di alcuni documenti di proprietà del figlio dell'attore, Antonino Agostino, e per il favoreggiamento degli autori dell'omicidio dello stesso e della coniuge, Giovanna Ida Castelluccio, per



le connesse sofferenze patite, con vittoria delle spese di lite.

Esponavano che Antonino Agostino, agente di ps, e la nuora erano stato uccisi il 5 agosto del 1989 in Villagrazia di Palermo (Palermo) con colpi di arma da fuoco da sicari subito dopo dileguatisi.

Alle indagini, svolte dalla Squadra Mobile di Palermo, aveva partecipato anche il convenuto, già in servizio presso la citata Squadra Mobile ed all'epoca in servizio presso la Questura di Pescara, il quale aveva eseguito, in particolare, una perquisizione dell'abitazione dell'Agostino.

Al riguardo allegavano che l'attore Agostino Vincenzo, dopo l'omicidio, aveva rinvenuto un appunto manoscritto del figlio sul quale era annotata l'esistenza di documenti importanti presso il proprio domicilio, di sicuro interesse nel caso gli fosse accaduto qualcosa di grave.

Le indagini svolte, però, non avevano ancora avuto esito definitivo in ordine ai predetti manoscritti e, in generale, in ordine all'accertamento degli autori e mandanti del delitto.

Nell'ambito delle stesse era stata, però, intercettata una conversazione ambientale del convenuto, presso il domicilio, in occasione della quale, stando alla interpretazione offerta in punto di allegazione, il convenuto parlando col figlio, aveva dichiarato che aveva rinvenuto molti documenti durante la perquisizione e li aveva distrutti.

Ciò integrava una fattispecie di soppressione documentale e di favoreggiamento degli autori dell'omicidio.

Gli attori avevano appreso tali circostanze leggendo la richiesta di archiviazione del 16.12.2013.



Per questo reato era intervenuta una archiviazione per estinzione per prescrizione (giusta decreto del GIP di Palermo del 2015).

Tali condotte, illecite, avevano provocato gravi sofferenze morali ai congiunti e pregiudicato anche le successive indagini.

Per tali motivi ne chiedevano la condanna al relativo risarcimento, con vittoria di specie.

Il convenuto, ritualmente costituitosi, contestando le allegazioni di parte attrice chiedeva il rigetto delle domande, con vittoria di spese.

Deduceva che del tutto diversa era la interpretazione della intercettazione riportata dagli attori.

Incerte anche le allegazioni di parte attrice circa la modalità di realizzazione del presunto illecito.

Privo di prova no solo l'an, ma anche il quantum della pretesa attorea.

Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria orale.

All'odierna udienza, intese le conclusioni delle parti, viste le note conclusive, la causa veniva decisa dopo la camera di consiglio.

Gli attori, nel corso della istruttoria, hanno fornito elementi per ritenere provato che il convenuto Paolilli, il quale in servizio presso una Questura del centro Italia "distaccato" presso la Squadra Mobile della Questura di Palermo ha partecipato alle indagini relative all'omicidio di Agostino Antonino e della moglie Ida Castelluccio, ha distrutto dei documenti che erano stati rinvenuti all'interno dell'abitazione dello stesso Agostino durante una perquisizione.

Tale perquisizione, nel caso in esame, non rispondeva solo ad ordinari



canoni investigativi in seguito ad un omicidio, efferato, duplice e con arma da fuoco ai danni di un uomo dello Stato, ma anche ad un preciso spunto investigativo offerto dal padre della vittima.

Vincenzo Agostino aveva riferito di aver rinvenuto un appunto manoscritto dal figlio nel quale si faceva riferimento ad importanti documenti da cercare nel proprio armadio, in caso gli fosse capitato qualcosa di grave.

In relazione a detta perquisizione ed al rinvenimento di alcuni documenti manoscritti dalla vittima (dalla richiesta di archiviazione in atti e dal decreto di archiviazione, ai quali si rinvia, più compiutamente, risulta evidente la discrasia tra le risultanze dei verbali e le dichiarazioni del Paolilli), gli inquirenti hanno, a distanza di lustri dall'omicidio, nel 2008, intercettato, presso la dimora del convenuto, una conversazione tra quest'ultimo ed il figlio, pure in servizio alla Polizia di Stato, allorquando i due erano intenti a vedere la televisione ed, in particolare, una intervista del padre della vittima che riferiva al giornalista che lo intervistava la circostanza del rinvenimento di tale appunto del figlio al quale, però, non aveva fatto seguito alcun concreto apporto alle indagini, nonostante la perquisizione della Polizia di Stato (atto, come detto, al quale aveva pure partecipato il Paolilli, vd deposizione del teste Guiglia all'udienza del 5.5.21).

Il figlio del convenuto aveva chiesto al Paolilli «Che cosa c'era là dentro?»; «Che c'era in quell'armadio?» ed il convenuto aveva risposto «*Una freca di cose, che... proprio... io ho pigliato e poi ne ho stracciato, inc...?*».

Quindi, il convenuto aveva rinvenuto delle cose dentro l'armadio che poi



aveva preso e stracciato.

Posto che il termine stracciato è, in lingua italiana, utilizzato con riferimento a supporti di carta, dalla dichiarazione del Paolilli, resa in ambiente familiare al proprio figlio, a distanza di circa 19 anni dai fatti, si inferisce che lo stesso aveva rinvenuto dei fogli o dei biglietti di carta che aveva stracciato.

Inverosimile, per un duplice ordine di motivi, la tesi del Paolilli, resa in occasione dell'interrogatorio formale, circa il rinvenimento di "cose" inutili che aveva ritenuto di distruggere.

Il primo è relativo alla inattendibilità intrinseca: difficile ipotizzare che in occasione di un atto di pg un operante ponga attenzione a "cose" inutili e, peraltro, si adoperi per distruggerle, anziché passare oltre nell'atto di indagine ovvero restituirle ai proprietari/parenti (tanto più in un caso in cui trattavasi di cose di un collega, vittima del dovere).

Il secondo è relativo alla inattendibilità estrinseca: difficile ipotizzare che a distanza di tanto tempo, a fronte di una domanda rivolta dal figlio, il propalante ricordi un dettaglio, secondo il suo assunto, così insignificante come il rinvenimento di oggetti di nessun rilievo immediatamente distrutti e lo riferisca in relazione alle dichiarazioni del padre della vittima che, invece, riteneva assai rilevanti detti manoscritti.

Deve, invece, ritenersi che il Paolilli abbia rinvenuto "cose" di cui però non si rinvenne traccia nei verbali di sequestro perché "stracciate".

Tali "cose", quindi, furono sottratte al vaglio degli altri investigatori e dell'Autorità Giudiziaria.

Certo trattandosi di condotta "soppressiva" non si hanno elementi, al di là



del dato logico, invero anch'esso incerto, per sostenerne la decisività per le indagini relative al duplice omicidio.

Non foss'altro perché poteva trattarsi di atti di rilievo per altre e diverse indagini sulle quali stava lavorando l'Agostino o, più in generale, di rilievo per inquadrare meglio l'attività svolta dallo stesso e dai suoi colleghi e, quindi, la figura professionale e personale.

Non può, dunque, sostenersi che, disponendo degli elementi soppressi, si sarebbe pervenuti, anche solo più celermente, all'accertamento degli autori e dei mandanti del duplice omicidio che, peraltro, sono stati nelle more raggiunti da una condanna ancora non definitiva (trattasi di fatto notorio quantomeno nel distretto di Palermo).

E' stato pure sottolineato dal convenuto che il delitto di favoreggiamento attinge diversi beni giuridici e che quello di depistaggio (pure astrattamente configurabile) non era stato ancora introdotto dalla novella del 2016.

Elementi, circostanze e valutazioni di rilievo, ma non determinanti nel presente procedimento per escludere il diritto dei prossimi congiunti dell'Agostino al risarcimento del danno conseguente alla citata condotta del Paolilli.

E' noto, in punto di diritto, che *“il danno non patrimoniale, quando ricorrono le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato lesa in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale”* (Cass. Civ. Sez. U, Sent. n. 26972 del 11/11/2008).



Nel caso in esame il diritto al risarcimento del danno degli attori, che in questa sede deve essere riconosciuto, è conseguenza della condotta illecita posta in essere dal convenuto (distruzione di cose della vittima di omicidio, e cioè di appunti manoscritti dello stesso inerenti l'attività di servizio, nell'ambito della conseguente indagine ad opera di un funzionario di ps) e della conseguente lesione, ad opera del Paolilli, del diritto dei congiunti dell'Agostino al lutto.

Lutto inteso quale esplicazione del diritto dei parenti di poter conoscere la verità sulla tragica fine di persone care; espressione, in primo luogo, del diritto, di matrice costituzionale (artt.2 e 21), alla conoscenza.

Fintanto che la verità è negata, perché si impedisce di raggiungerla, la verità è "stracciata", come simbolicamente avvenuto con le "cose stracciate" rinvenute a casa Agostino, ciò rende impossibile elaborare il lutto; ciò si avvera quand'anche le cose soppresse fossero state apparentemente irrilevanti (e resta il fatto che ad una lettura dei parenti e degli inquirenti potevano risultare tutt'altro che irrilevanti).

Certo è che, comunque, la ricostruzione della figura della vittima, prima di tutto, per i parenti e, comunque per l'esito delle indagini penali, è stata mutilata dalla condotta del convenuto.

Tale condotta integra, al contempo, una forma di lesione della dignità della persona attraverso la negazione della possibilità di ricostruire le vicende che hanno interessato le persone care e, quindi, anche una offesa contro la pietà dei defunti (interesse pure espressamente riconosciuto e tutelato dal codice penale, libro secondo, titolo IV, capo II ove sono disciplinate fattispecie criminose nelle quali la tutela è incentrata su



oggetti materiali, come nella specie, ed ove è postulata, per l'appunto, la rilevanza simbolica delle res: oggetti la cui violazione integra il paradigma delittuoso in quanto la materialità delle azioni assume il significato di sfregio alla memoria).

Stracciare una cosa del defunto che può essere rilevante per ricostruirne la memoria, il vissuto e le cause della morte assume una valenza di diretta lesione al sentimento dei parenti di pietà per il defunto stesso.

La ricostruzione della fattispecie con questi canoni interpretativi, del resto, si colloca in un quadro che già in fonte internazionali (articoli 32 e 33 del I Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949, adottato nel 1977), prima, e sovranazionali, poi, (Corte Edu [GC], El-Masri c. ex-Repubblica jugoslava di Macedonia, 13 dicembre 2012), si fonda col tessuto costituzionale: la posizione soggettiva del parente della vittima, intrisa di sofferenza e dolore, in relazione al diritto alla verità assume rilievo e merita tutela, nella specie risarcitoria, quale momento di emersione del diritto alla conoscenza del singolo, anche quale utile passaggio per preservare il diritto della collettività alla conoscenza ed al corretto funzionamento della giurisdizione (art.97 Cost.).

Del resto in senso conforme, in merito al riconoscimento di tutela a tale posizione giuridica di rilievo costituzionale per il ristoro del conseguente danno non patrimoniale, si è, peraltro, già espresso, in varie pronunce, questo Tribunale nei precedenti relativi al cd. disastro di Ustica (Tribunale di Palermo, Sezione III Civile, nr. 4067/2011).

Lesione della dignità della persona, lesione del diritto al lutto, quale espressione del diritto alla conoscenza ed alla verità, lesione del



sentimento di pietà per il defunto, tutte posizioni soggettive di sicuro rilievo costituzionale e gravemente lese, se non del tutto pregiudicate, dalla condotta del convenuto, la cui lesione merita tutela risarcitoria.

Le considerazioni sopra svolte, in relazione, poi, al grado di parentela, all'età, all'epoca dei fatti, ed alla composizione del nucleo familiare, in una alla intensità del dolo, inducono a liquidare, considerato il petitum, in favore di ciascuno dei genitori un risarcimento all'attualità di euro 12.500,00 ed a ciascuno degli altri attori di euro 5000,00, oltre interessi dalla decisione al soddisfo (importo che come noto deve essere devalutato alla data del fatto e rivalutato ad oggi con applicazione di un saggio di interessi pari a quello legale *ratione temporis* applicabile sulla somma anno per anno rivalutata; Cass. Civ. Sez. 3, Ord.n. 24468 del 04/11/2020).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività in concreto svolta, alla luce dei parametri contenuti nel DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

Condanna Paolilli Guido al pagamento in favore di Agostino Vincenzo e Augusta Giacoma Schiera di euro 22746,00 ciascuno, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;

Condanna Paolilli Guido al pagamento in favore di Salvatore Agostino, Annunziata Agostino e Flora Agostino di euro 9099,00 ciascuno, oltre



interessi dalla decisione al soddisfo;

Condanna Paolilli Guido al pagamento in favore di Agostino Vincenzo e Augusta Giacoma Schiera, Salvatore Agostino, Annunziata Agostino e Flora Agostino in solido delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Palermo, all'udienza del 1/12/2021.

Il Giudice

dott. Paolo Criscuoli

